



Comune di Platania

Provincia di Catanzaro

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 2 del 31/01/2025

OGGETTO:

Approvazione e conferma aliquote IMU anno 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Davide ESPOSITO	x
CONSIGLIERE	Francesco MARCHIONE	x
CONSIGLIERE	Gabriele GALLO	x
CONSIGLIERE	Giuseppe MERCURI	x
CONSIGLIERE	Serena NICOLAZZO	x
CONSIGLIERE	Francesco GALLO	x
CONSIGLIERE	Paola MERCURI	x
CONSIGLIERE	Francesco PERRI	x
CONSIGLIERE	Francesco Giovanni NICOLAZZO	x
CONSIGLIERE	Michele RIZZO	x
CONSIGLIERE	Gennaro DI CELLO	x

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Fabrizio LO MORO che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Avv. Davide ESPOSITO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”.

Visto altresì l'art.1, comma 744, della Legge n.160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”.*

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756^l, della Legge n.60/2019 così come modificato dall'art.1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n.197, a valere dal 1° gennaio 2023.

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n.172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160”.*

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.*

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n.219 del 18 settembre 2024) rubricato “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160”.*

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n.160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”.*

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... *la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge*

n. 160 del 2019 ...”.

Visti:

- l'art.3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale “... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n.160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*”, il quale ultimo prevede che “... *per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art.1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art.1 della Legge n.160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art.1, della Legge n.160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...*”;

¹ L'art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che “... *al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»*”.

- l'art.53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*”;

- l'art.172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)*”.

Considerati;

- l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

- l'art.1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). **Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta

Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 21.07.2020, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote da applicare ai fini IMU, confermando quelle in vigore per l'anno 2023.

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare, per l'anno **2025**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, di seguito riassunto:

- A) Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 6,00 per mille;
- B) Unità immobiliari ad uso produttivo, gruppo catastale D, esclusa D/10: 9,10 per mille;
- C) Aliquota ordinaria per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 9,10 per mille;
- D) Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,1 per mille;

Dando atto che si sono **confermate**, per l'anno di imposta **2025**, le **aliquote** per l'applicazione dell'IMU nelle misure già vigenti nell'anno 2024.

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021).

Di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023.

Infine, il Consiglio Comunale stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, con separata votazione riportante: voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

SERVIZIO FINANZIARIO
Data 22/01/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Esposito

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio
F.to Esposito Maria

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

22/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Esposito Maria

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio LO MORO

Sindaco
F.to Avv. Davide ESPOSITO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art. 32 Legge n° 69/2009 e s.m.i.) addì 05.02.2025 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167. Prot. n° 773 del 05.02.2025

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio LO MORO

La suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
- è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 05.02.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio LO MORO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio LO MORO